

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Deliberazione n. 221

del. 03.03.2015

Oggetto: Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e il Gruppo Italiano Malattia diverticolare (GrIMad) concernente lo svolgimento di uno studio no profit dal titolo: "REGISTRO DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE (REMAD) - da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Dr Sergio Peralta -

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacal . Sig.ra G. Scaticci</p> <p>Il Dirigente Amministrativo Rag. A. Di Gregorio</p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n. _____</p> <p>Del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.


Il Dirigente Amministrativo : Rag. Antonino Di Gregorio

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Nominato con D.P.R.S. n. 211/2014

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.l.vo n.517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Colletti
e del Direttore Sanitario Dott. Luigi Aprea
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Delibera n. 221 del 03.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni operate dai decreti legislativi 7 dicembre 1993 n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229.
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università.
- VISTA** La legge regionale n. 5 del 14.04.2009, recante norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale.
- VISTO** Il Decreto Ministeriale del 12.06.2006 (pubblicato sulla GURI n. 194 del 22 agosto 2006) concernente i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;
- VISTA** La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO** Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;
- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 24 del 16.01.2014 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'istituzione del Comitato Etico Palermo 1.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



VISTA la nota del 18.11.2009 prot. n.3277, concernente" attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda";


VISTO Il parere favorevole rilasciato dal Comitato di Bioetica nella seduta del 03.12.2014 relativamente allo svolgimento dello studio dal titolo: **REGISTRO DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE (REMAD** - da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Dr Sergio Peralta -

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

Di approvare la richiesta di stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e il Gruppo Italiano Malattia diverticolare (GrIMad) concernente lo svolgimento di uno studio no profit dal titolo: "REGISTRO DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE (REMAD) - da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Dr Sergio Peralta -

A tal fine, di procedere alla stipula del relativo atto convenzionale secondo lo schema allegato alla presente deliberazione unitamente al protocollo che ne fa parte integrante.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Dornì

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal 03.03.2015 e fino al 01.04.2015</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n.

pagine

NOTE:

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO
GIACCONE" E GRUPPO ITALIANO MALATTIA DIVERTICOLARE (GrIMaD) CONCERNENTE
CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE NO
PROFIT
"REGISTRO DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE (REMAD)"
PRESSO L' U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA**

Premesso

- Che con istanza in data 19.11.2014, la CRO CD Pharma Group Srl, con sede legale ed uffici in Piazza De Angeli, 7 - 20146 Milano, CF. e P.I. 05417710968 ha richiesto la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio Osservazionale "Registro della Malattia Diverticolare (REMAD)", Prot. REMAD (di seguito lo "Studio");
- Che lo Studio oggetto della presente convenzione è una ricerca avente carattere osservazionale così come previsto dalla Circolare Ministero Salute 6/2002 e dalle linee guida AIFA 28 Marzo 2008;
- Che il Protocollo di Studio, qui in allegato, è parte integrante della presente Convenzione di Ricerca;
- Che il Comitato Etico del Centro coordinatore ha espresso in data 24.09.2014 il prescritto Parere Unico (di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 211) in senso favorevole all'esecuzione dello Studio in oggetto ed il competente Comitato Etico Palermo 1 ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, accettando detto Parere Unico, in conformità al D.Lgs n. 211 del 24/06/2003 e alle altre norme vigenti in materia, nella seduta del 03.12.2014 con verbale n. 12/2014;
- Che il Promotore è persona giuridica che non persegue finalità di lucro ex D.M. 17 Dicembre 2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle Sperimentazioni Cliniche dei Medicinali, con particolare riferimento, a quelle ai fini del miglioramento della Pratica Clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria";

- Che lo Studio sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture potrà essere operato solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e successivi eventuali emendamenti, dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia.

TRA

L'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito per brevità "Azienda") con sede in Palermo, Via del Vespro 129, C.F./P.I. 05841790826, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni

E

Gruppo Italiano Malattia Diverticolare (GrIMaD) (di seguito per brevità "Promotore") con sede legale in Cremona, C.F. n. 93056630192, rappresentata dal Prof. Rosario Cuomo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Il Promotore affida all'Azienda, che accetta, l'esecuzione, nelle strutture e con il personale dell'Ente, dello Studio dal titolo: "Registro della Malattia Diverticolare (REMAD)", sotto la supervisione e la conduzione del Dottor/Professor Sergio Peralta come meglio specificato di seguito.

Lo Studio sarà eseguito conformemente alle previsioni di cui alla Circolare Ministero Salute 6/2002, dalle linee guida AIFA 28 Marzo 2008, nonché, qualora applicabili seppure in via residuale, al

D. M. 17 Dicembre 2004, nonché dalle vigenti linee guida di buona pratica clinica (ex D.M. 15 Luglio 1997), dalla Dichiarazione di Helsinki, dal Decreto Legislativo 200/2007, dal Decreto Legislativo 211/2003, dal Decreto Legislativo 196/2003, dal D.M. 12 Maggio 2006 (e successive modifiche e integrazioni), dal D. Lgs. 219/2006 e dalle Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (provvedimento n. 52 del Garante, del 24 Luglio 2008) come eventualmente integrati, modificati o sostituiti in futuro.

Art. 3 – Referenti dello Studio

L'Azienda nomina quale Responsabile dello Studio richiamato in premessa e nell'Art. 2, a seguito di formale accettazione, il Dott. Sergio Peralta, in servizio presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia, in qualità di Sperimentatore Principale. Qualora il Responsabile Scientifico cessi dal servizio o sia sostituito dall'Azienda, quest'ultimo ne darà comunicazione scritta al Promotore entro dieci (10) giorni dalla cessazione. La nomina del nuovo Responsabile Scientifico sarà riscontrata per iscritto dal Promotore, e i termini e condizioni del presente Accordo dovranno rimanere in vigore.

Il referente tecnico scientifico dello Studio per conto del Promotore sarà il Dott. Sergio Peralta, il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire lo Studio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.

L'Azienda accetta le visite di monitoraggio che verranno eseguite presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia, da parte del personale del Promotore, o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio e la conformità dell'operato del responsabile dello Studio con la normativa vigente e con le procedure operative standard (SOP) del Promotore e/o della CRO delegata, CD Pharma Group Srl.

L'Azienda altresì accetta le eventuali visite di audit che verranno eseguite presso la U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia, da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.

Art. 4 - Inizio Studio e numero pazienti

Lo Studio avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.

L'esecuzione dello Studio sarà condotta secondo i criteri stabiliti e specificati nel Protocollo.

Lo Studio sarà effettuato dall'Azienda su soggetti che abbiano preventivamente rilasciato consenso informato scritto e siano eleggibili secondo i criteri di inclusione ed esclusione elencati nel Protocollo di studio.

Nel complesso, tra tutti i centri partecipanti allo Studio, saranno arruolati indicativamente n. 1000 pazienti.

Essendo uno Studio multicentrico ad arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascuno.

Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore Principale la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero pazienti complessivamente richiesto o per scadenza dei termini previsti, e lo Sperimentatore Principale sarà quindi tenuto a svolgere lo Studio solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dallo Sperimentatore Principale.

Art. 5 Obbligazioni delle parti

L'Azienda e lo Sperimentatore Principale s'impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore Principale, inoltre, terrà informato il Promotore e il Comitato Etico sull'andamento dello Studio e sarà tenuto a comunicare agli stessi l'eventuale verificarsi, nel corso dello Studio, di eventi avversi gravi.

La documentazione inerente allo Studio che rimarrà in possesso dell'Azienda, dovrà essere conservata almeno per il periodo previsto dalla normativa vigente. (o per un periodo di tempo

superiore qualora richiesto espressamente dal Promotore). Il Promotore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda il termine dell'obbligo della conservazione.

Art. 6 Responsabilità in ordine al trattamento di dati personali dei pazienti

Ai sensi e a tutti gli effetti del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché della Deliberazione del Garante (Del. 52 del 24/07/08) l'Azienda e il Promotore sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione dello Studio oggetto della presente convenzione.

In conformità all'articolo 28 del D. Lgs. 196/2003, la CRO CD PHARMA Group S.r.l. è altresì titolare autonoma del Trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti con riferimento alla costruzione della banca dati, alla gestione e manutenzione informatica della medesima (anche mediante l'utilizzo di "server" proprietari), alla creazione delle CRF, alla adozione delle misure di sicurezza anche di carattere telematico, dei dati. La CRO si avvarrà altresì di società esterne per la gestione tecnico-informatica dei dati dello studio.

Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda è Titolare è il Responsabile dello Studio o Sperimentatore Principale di cui al precedente art.2. A sua volta sarà cura dello Sperimentatore Principale nominare incaricati del trattamento i singoli co-sperimentatori o il personale sanitario che partecipa allo Studio.

Il Responsabile dello Studio, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03. L'Azienda sarà responsabile della conservazione di tale documento.

Art. 7 - Dati personali delle Parti

Le parti prendono atto che il Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, all'art. 40, riformula le definizioni di "dato personale" e di "interessato" contenute nel Codice Privacy (4) stabilendo che non sono dati personali quelli di "persone

giuridiche, enti ed associazioni” e che questi ultimi non vanno considerati quali “interessati” ai fini dell’applicazione del Codice.

Art. 8 – Segretezza, Politica di pubblicazione dei dati, Proprietà dei dati e dei Risultati

I risultati derivanti dallo Studio, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, sono da intendersi di esclusiva proprietà del Promotore (pur trattandosi di un Promotore “non industriale”); pertanto il Promotore acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale dei dati raccolti nel corso dello Studio. Fermo restando quanto sopra, resta in capo all’Azienda il diritto di utilizzazione dei dati raccolti presso l’Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e tutela brevettuale.

L’Azienda potrà pubblicare i dati nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche contenute nel protocollo, e comunque non prima del completamento dell’intero Studio, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12/5/2006.

Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Azienda, anche ai sensi degli artt. 1.16 e 1.21 delle GCP recepite con DM 15.07.1997, s’impegna a mantenere segreti tutti i dati, le notizie e le informazioni fornite dal Promotore per l’esecuzione dello Studio e a non rivelarle a chicchesia, se non previo consenso scritto del Promotore, impegnandosi altresì a non usare le stesse ad altro scopo che esuli da quello inerente allo Studio.

L’Azienda s’impegna altresì ad estendere tale obbligo agli sperimentatori e a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di tali dati, notizie e informazioni.

Fermo restando quanto sopra, è autorizzata la divulgazione delle informazioni:

- Ai componenti del Comitato Etico;
- Alle Autorità Regolatorie;
- Qualora le informazioni debbano essere rese pubbliche ai sensi di una disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purchè l’Azienda ne dia tempestivamente comunicazione al Promotore;
- Qualora le informazioni siano rese di dominio pubblico da parte del Promotore.

Poiché il fine ultimo dello Studio è il miglioramento delle conoscenze sulla patologia, sulle sue complicanze e sulla loro evoluzione nel tempo, le Parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e divulgazione dei risultati in modo coerente e responsabile.

Il Promotore, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre 2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati dello Studio, in maniera tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato alla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla sua conclusione.

Poiché lo Studio si svolge in numerosi centri a livello nazionale, secondo gli standard scientifici la pubblicazione dei risultati ottenuti presso il singolo Centro Sperimentale non può avvenire prima della prima pubblicazione multicentrica, affinché siano ricevuti, elaborati e analizzati tutti i dati di tutti i centri partecipanti. Se tale pubblicazione non avviene entro dodici (12) mesi dalla chiusura completa dello Studio, lo Sperimentatore Principale potrà presentare o pubblicare i risultati ottenuti presso l'Azienda, previo consenso del Promotore; il consenso non potrà essere negato senza ragionevoli motivi.

Art. 9 – Decorrenza della Convenzione

Le parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla chiusura del Centro Sperimentale presso l'Azienda, ovvero sia alla consegna all'Ente da parte del Promotore, anche per mezzo della CRO, del CD o DVD contenente copia di tutte le e-CRF dei pazienti arruolati, caricate sul database messo a disposizione da parte della CRO medesima per l'esecuzione dello Studio.

Art. 10 – Recesso – Interruzione anticipata

Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, di recedere dalla convenzione stessa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata a/r o P.E.C. ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra parte.

Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva inoltre il diritto di interrompere immediatamente lo Studio per gravi e documentate inadempienze dell'altra parte (ivi incluso il mancato arruolamento di pazienti) e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione dello Studio possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti coinvolti. In tale caso, lo Sperimentatore Principale e/o l'Azienda porteranno a termine tutte le attività non ancora concluse, operando per garantire la massima tutela del paziente.

Art. 11 – Registrazione e bolli

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore.

Art. 12 – Foro competente e normativa applicabile

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o interpretazione della presente convenzione, le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa.

Le controversie che non si siano potute definire in via amichevole saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Palermo, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale o facoltativo.

Art. 13 – Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo tra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Le parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata negoziata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

Art. 14 – Prevenzione della Corruzione, Osservanza delle Leggi ed Obblighi delle Parti

Il Promotore e l'Azienda concordano che le previsioni di cui alla presente Convenzione non costituiscono né possono costituire incentivo o corrispettivo per alcuna intenzione – passata,

presente o futura – di prescrivere, gestire, consigliare, acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsiasi prodotto o servizio venduto o reso dal Promotore.


L'Azienda riconosce che qualsiasi supporto e/o pagamento da parte del Promotore è e resterà indipendente da qualsiasi decisione dell'Azienda relativa alla scelta di medicinali da parte di medici e/o farmacisti che operano per e nell'Azienda.

Le Parti concordano che, non pagheranno né prometteranno di pagare e/o autorizzare il pagamento, direttamente o indirettamente, di qualunque importo, né daranno o prometteranno di dare o di autorizzare la donazione di oggetti di valore, a qualsiasi pubblico ufficiale, medico o persona associata ad un'organizzazione sanitaria, al fine di ottenere o mantenere un'attività commerciale o di assicurare un vantaggio improprio per il promotore. L'Azienda dichiara e garantisce che rispetterà la normativa italiana applicabile in materia di anti-corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Dott. Renato Li Donni
Il Direttore Generale




.....

Data: 03.03.'15 Firma: _____

Per il Promotore, Gruppo Italiano Malattia Diverticolare (GrIMaD)

Prof. Rosario Cuomo
Presidente GrIMaD



Prof. ROSARIO CUOMO
ORDINE DEI MEDICI
CE/4238

Data: 09/02/15 Firma: _____